1) - che si stipulino, con il Comune di Milano e con i proprietari di immobili a confine dello stabile dell'Istituto sito in Milano, Via Albricci n. civ. 9, convenzioni mediante le quali:

a) - le aree, o parte di esse, non occupate dai piani fuori terra dell'edificio suddetto siano, unitamente ad altre aree confinanti, vincolate in perpetuo a cortili comuni e quindi rese e mantenute libere da costruzioni che si elevino sul piano dei cortili stessi a quota superiore a quella del pavimento più basso dei locali di abitazione non seminterrati aventi necessario prospetto sui suddetti cortili; potranno fare eccezione alla norma di cui sopra i muri di confine e le coperture di cortile consentite dalle vigenti norme comunali;

b) - siano determinate le altezze massime consentibili per i prospetti degli edifici verso i cortili comuni, per i muri di confine e per coperture di cortile e siano conseguentemente costituite servitù "altius non tollendi" e "non aedificandi";

c) - sia espressamente convenuto che i patti degli stipulandi atti non possano essere

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive